

Allegato "A" all'atto n. 8.570 della raccolta del Notaio Roberto BRACCIO di Brindisi.

Statuto dell'Associazione

"Movimento Regione Salento -Comitato Promotore del Referendum per il SI alla Istituzione della Regione Salento"

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Obiettivi e Priorità del Movimento

1. Il "MOVIMENTO REGIONE SALENTO - COMITATO PROMOTORE DEL REFERENDUM PER IL SI ALLA ISTITUZIONE DELLA REGIONE SALENTO", che in seguito sarà indicato come Movimento, è un movimento politico/culturale che nel quadro della Costituzione Italiana si propone di istituire la Regione Salento attraverso un patto di comune sviluppo tra la cittadinanza residente nelle Province di Brindisi, Lecce e Taranto.

2. Alla base del Patto vi è la comune convinzione che l'istituzione di una Regione Salento autonoma, separata dal resto della Puglia, sia oggi indispensabile, in ragione della storia, cultura e del particolare sviluppo economico che da sempre contraddistinguono il Salento. Da una lettura delle fonti letterarie antiche e dallo studio della documentazione archeologica risulta evidente, infatti, come la Regione Puglia sia soltanto una semplice espressione geografico-amministrativa, per nulla coincidente con il trascorso storico, caratterizzato da tre entità territoriali distinte e separate: la Daunia nella Puglia settentrionale, la Peucezia nella Puglia centrale e la Messapia nella Puglia meridionale. Sin dall'antichità, ma soprattutto in età medievale, si registrano profonde divergenze tra i territori del nord della Puglia e quelli del Salento con storie diverse acuite in età orsiniana con il Principato di Taranto, e successivamente con la Terra d'Otranto. Nel quadro delle ragioni storico-culturali, si innestano poi gli effetti prodotti dalla riforma in itinere del federalismo fiscale ed in particolare dal principio della spesa standard associata alle funzioni ed ai servizi pubblici e dall'effettiva connessione tra la ricchezza prodotta sul territorio ed i servizi assicurati ai cittadini.

3. I promotori del Movimento ritengono inoltre che ogni cittadino del Salento ha diritto di esprimersi sulla istituzione della Regione Salento, partecipando ad un referendum consultivo e sottoscrivendo una "Carta delle Priorità" da affidare ai deputati della Repubblica eletti nel Salento affinché si adoperino per presentare il progetto di statuto regionale favorendone l'approvazione.

4. Le Priorità su cui la Regione Salento fonderà la propria attività ed ispirerà le proprie leggi ed iniziative sono:

- promozione e sviluppo della cultura salentina in Italia e nel mondo;
- valorizzazione delle inclinazioni dei giovani salentini all'insegna della meritocrazia, promuovendo la piena occupazione in tutti i territori della nuova Regione;
- promozione di valori etici tra i giovani ed in particolare recupero di un'etica pubblica nella selezione della classe politica, all'insegna del buon governo della Pubblica Amministrazione e della cultura della responsabilità;
- salvaguardia dei mestieri tradizionali e tutela delle attività di impresa locali;
- sviluppo della viabilità regionale su strade e ferrovie, promuovendo rapidi ed efficienti collegamenti tra le tre Province salentine nel quadro di una circolazione sicura e di un ambiente sano e pulito;
- potenziamento degli aeroporti e dei porti turistici;
- sviluppo di realtà industriali ecocompatibili rivitalizzando i collegamenti portuali e ferroviari in tutto il territorio salentino;
- valorizzazione del turismo culturale della Regione Salento anche attraverso il riconoscimento del "Barocco Salentino" come Sito Patrimonio dell'Umanità e promozione della Magna Grecia Ionica già oggetto di attenzione internazionale;
- sviluppo dell'Università del Salento nelle tre province nel quadro della ricerca e dell'innovazione finalizzate alla crescita del territorio;
- adozione di una politica sanitaria efficiente ed utile alle esigenze delle persone;
- incentivazione di una politica per lo sport ed il tempo libero a favore di tutte le età;
- realizzazione di un effettivo decentramento delle funzioni pubbliche a favore dei Comuni più virtuosi;
- valorizzazione del privato sociale e del volontariato ai sensi dell'art.118 della Costituzione.

I cittadini salentini che sottoscriveranno la Carta delle Priorità si impegneranno, ciascuno secondo le proprie attitudini e possibilità a far sì che la Regione Salento sia istituita quanto prima e siano realizzati i suoi valori cardine.

Art. 2

Costituzione del Comitato promotore referendario

1. Il Movimento si costituisce anche come Comitato promotore del referendum locale per l'istituzione della Regione Salento ai sensi dell'art. 132 della Costituzione secondo le regole fissate da un apposito regolamento.
2. Scopo del Comitato è di assistere i consiglieri comunali

aderenti al Movimento ai fini della predisposizione delle mozioni sull'istituzione della Regione Salento da presentare nei rispettivi Consigli comunali secondo quanto previsto dall'art. 132 della Costituzione.

3. Sarà inoltre cura del Comitato curare la presentazione della richiesta di referendum di cui all'art. 132 Cost. presso le Istituzioni centrali.

4. Il Comitato è retto da un Consiglio di Presidenza formato da cinque componenti designati dal Presidente del Movimento.

5. Il Consiglio di Presidenza elegge al proprio interno un portavoce e delibera a maggioranza dei presenti con la presenza della maggioranza dei componenti.

6. I Coordinatori delle Sezioni del Movimento di cui all'art. 15 del presente Statuto sono anche Referenti Territoriali Comunali del Comitato promotore.

7. L'attività del Comitato cessa al momento della presentazione del progetto di legge costituzionale ai sensi dell'art.132 Cost..

8. Il Comitato si avvale degli organi del Movimento per i propri adempimenti amministrativi e finanziari.

9. Il simbolo del Comitato richiama gli elementi grafici predominanti del simbolo del Movimento ed è composto da due semicerchi ondulati racchiusi in un cerchio bordato giallo in cui, nella parte superiore, campeggiano tre stelle color giallo rappresentanti le tre Province di Lecce, Brindisi e Taranto che sovrastano la scritta di color giallo "Regione Salento"; mentre, nella parte inferiore del cerchio, insiste un drappo con alternanza di tonalità blu e azzurra su quale sovrasta una scritta "SI" di color giallo, che invade, in piccola parte, il semicerchio superiore.

Art. 3

Attività del Movimento

1. Il Movimento promuove iniziative di studio, ricerca, ed organizza seminari, convegni, manifestazioni e corsi di formazione politica finalizzati alla selezione della classe dirigente aventi ad oggetto lo sviluppo dei principi e le priorità illustrate negli articoli precedenti.

2. Le iniziative di cui al presente articolo sono diffuse dal Comitato mediante i propri siti internet oltre che in forma di pubblicazioni cartacee ed attraverso tutti i mezzi messi a disposizione dal Movimento.

Art. 4

Sede del Movimento

La sede principale del Movimento è fissata in Lecce, alla Via Domenico Delle Site n. 15 (quindici) ed ha sedi distaccate rispettivamente in Brindisi, alla Piazza Cairoli n. 5 (cinque) e

in Taranto al Corso Umberto n. 99 (novantanove).

Art.5

Simbolo del Movimento

1. Il simbolo del Movimento, che coincide con il Marchio di Regione Salento regolarmente registrato (depos. del 04/06/2010 n. LE2010C000165) dalla società Media e Comunicazione s.r.l. facente capo a Mixer Media che lo concede in uso al Movimento per tutti gli usi conformi alle finalità di cui all'art. 1 del presente statuto fino allo scioglimento del Movimento stesso, è racchiuso in uno stemma a forma di scudo dal quale sorge il sole e richiama gli emblemi delle più significative famiglie nobiliari che, governando per secoli il nostro territorio, hanno unito la penisola ionico-salentina: il leone rampante dei Brienne, stagliato sul drappo stilizzato dei d'Enghien, su cui rifulge l'astro degli Orsini del Balzo. Nel simbolo è inserita una torre aragonese di avvistamento, posta a sentinella delle coste della "Terra dei Due Mari". Lo scudo è sormontato da tre stelle color oro rappresentanti le tre province di Lecce, Brindisi e Taranto. Nel simbolo predominano i colori giallo del sole, azzurro del cielo e blu del mare caratteristici del Salento.

2. La Media e Comunicazione s.r.l. ha assicurato di avere la piena disponibilità dell'uso del marchio "Regione Salento" ed ha sollevato in ogni caso il Movimento e gli iscritti da ogni e qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali pretese, eccezioni, opposizioni, etc. che terzi e/o la stessa Media e Comunicazione s.r.l. dovessero avanzare nei confronti del Movimento in merito alla legittimità e liceità dell'uso del marchio " Regione Salento" da parte propria.

3. Le modifiche ed addizioni al simbolo ed alla denominazione sono deliberate dal Congresso. La Direzione è competente ad apportare modifiche o addizioni al simbolo e alla denominazione in occasione di singole elezioni.

Art. 6

Gli iscritti al Movimento

1. Possono essere iscritti al Movimento tutti coloro che, ricorrendo le condizioni previste dallo Statuto, si riconoscono nei principi e negli obiettivi di cui all'art. 1 del presente Statuto.

2. Tutti gli iscritti hanno uguali diritti e doveri nei termini previsti dallo Statuto. Ciascun iscritto, che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, ha diritto di elettorato attivo e di elettorato passivo. Nell'ambito dell'organizzazione del Gruppo Giovani del Movimento, per l'elettorato attivo e passivo si prescinde dal limite del diciottesimo anno di età.

3. È garantita ad ognuno degli iscritti la partecipazione alla vita

del Movimento, con il diritto di sostenere le proprie opinioni e di formulare nelle assemblee e nelle riunioni degli organi a cui partecipa proposte ed osservazioni, al fine di concorrere alla elaborazione delle linee di coordinamento, degli indirizzi organizzativi e delle soluzioni operative secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del presente Statuto.

4. La domanda di iscrizione è redatta in forma scritta e può essere proposta da chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. E' diretta al Coordinatore della Sezione di residenza o di domicilio, il quale, entro dieci giorni, la accoglie dandone comunicazione al Direttivo di Sezione ed al Coordinatore Provinciale.

5. La domanda può altresì essere presentata per via informatica attraverso il sito internet del Movimento. In tal caso la domanda viene trasmessa alla Federazione provinciale competente per tutti gli adempimenti di cui al presente articolo.

6. Il Coordinatore Provinciale, entro quindici giorni dalla richiesta, può rigettare la domanda proposta, dando senza indugio comunicazione scritta e motivata della decisione all'interessato ed al Presidente del Movimento.

7. L'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione e di rinnovo ed ha il dovere di concorrere, conformemente alle proprie possibilità, all'autofinanziamento del Movimento e delle iniziative politiche, sociali e culturali dallo stesso promosse.

8. La Direzione stabilisce annualmente la quota di iscrizione e di rinnovo, provvedendo altresì all'indicazione del contributo integrativo cui sono tenuti gli iscritti che ricoprono i diversi incarichi. Per questi ultimi tale contributo è considerato parte integrante della quota di iscrizione.

Sono previste quote differenti per gli iscritti ordinari, gli iscritti sostenitori e gli iscritti simpatizzanti.

Art.7

Adesione di associazioni e movimenti

1. La Direzione del Movimento, su proposta del Presidente, può consentire l'adesione al Movimento di associazioni e organizzazioni estranee alla struttura dello stesso che, pur condividendone linee politiche e finalità, intendono mantenere il proprio Statuto e la propria autonomia organizzativa.

2. Il documento di adesione stabilisce i termini dell'adesione stessa e determina le modalità di esercizio dei diritti e dei doveri nel rispetto del presente Statuto, che non può essere in alcun modo modificato dal documento di adesione.

3. Il Presidente del Movimento può convocare almeno una volta all'anno i Rappresentanti delle Associazioni, dei Movimenti e dei Partiti aderenti.

Art.8

Partecipazioni a Società, Associazioni e Fondazioni

1. La Direzione, su proposta del Presidente del Movimento, può deliberare in merito alla costituzione e/o partecipazione a Società, anche di Capitali, che svolgano attività ed iniziative editoriali e nel settore dei media e della comunicazione e delle informazioni, indicandone le direttive in conformità agli obiettivi ed alle finalità proprie del Movimento. Il Presidente provvederà, nei casi previsti nei rispettivi Statuti e atti costitutivi, a designare gli Amministratori, i Direttori responsabili ed editoriali.
2. La Direzione, sempre su proposta del Presidente, può inoltre deliberare la partecipazione del Movimento, anche attraverso Associazioni e Fondazioni appositamente costituite o partecipate, alla promozione di studi ed eventi di interesse rilevante politico, culturale e sociale.

STRUTTURA TERRITORIALE. LA SEZIONE.

Art. 9

La Sezione del Movimento

1. La Sezione del Movimento costituisce l'unità organica di base per l'azione di promozione e sviluppo del Movimento e lo rappresenta sul territorio di sua competenza.
2. Le Sezioni hanno diritto alla utilizzazione del simbolo e della denominazione del Movimento nello svolgimento della propria attività, salvo quanto previsto per la eventuale presentazione di liste alle elezioni.
3. La Sezione partecipa alla vita politico/culturale ed amministrativa locale; decide in ordine ai problemi che rientrano nella sua sfera di competenza territoriale, nell'ambito dell'indirizzo politico generale del Movimento; contribuisce, nei modi previsti dallo Statuto, alla determinazione dell'indirizzo politico stesso. Essa promuove l'attività di opinione, dibattito, formazione per gli iscritti e propaganda il programma e la linea di organizzazione e di coordinamento del Movimento per il raggiungimento degli obiettivi previsti dagli artt. 1 e 2 del presente Statuto.

Art. 10

Sezioni del Movimento fuori dal territorio delle Province di Brindisi, Taranto e Lecce (Nazionali ed Estere)

1. La Direzione delibera sulla costituzione di una o più Sezioni del Movimento dei salentini fuori dal territorio delle Province di Brindisi, Taranto e Lecce.
2. Le Sezioni di detti salentini sono costituite ed operano secondo le disposizioni di apposito Regolamento conforme al presente Statuto adottato dalla Direzione, restando disciplinate, per

quanto non diversamente previsto, in analogia alle Sezioni territoriali. Il Regolamento disciplina, altresì, le modalità di organizzazione e funzionamento della Sezioni (Nazionali ed Estere) dei salentini fuori dal territorio delle Province di Brindisi, Taranto e Lecce.

Art. 11

Costituzione della Sezione

1. L'ambito della Sezione coincide, di norma, con quello del Comune.
2. La Sezione può essere costituita con un numero di soci non inferiore a dodici e deve essere autorizzata dalla segreteria provinciale competente.
3. Nei Comuni, con popolazione superiore a 20.000 (ventimila) abitanti, e nei Comuni capoluogo di provincia, può essere autorizzata l'apertura di più Sezioni.

Art. 12

Organi della Sezione

Organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Direttivo;
- c) il Coordinatore.

Art. 13

Assemblea della Sezione

1. Il massimo organo della Sezione è l'Assemblea, alla quale partecipano tutti gli iscritti in regola con le quote associative. Questa approva il regolamento interno ed eventualmente elegge il presidente della Sezione stessa, che ha il compito di dirigere i lavori dell'Assemblea.
2. Gli iscritti vi partecipano con voto deliberativo. Non sono ammesse deleghe.
2. L'assemblea è sovrana, nell'ambito delle sue competenze, ed ha il compito di:
 - a) eleggere il Coordinatore;
 - b) eleggere il Direttivo;
 - c) concorrere all'elezione degli organi del Movimento;
 - d) approvare la relazione annuale del Coordinatore e le linee programmatiche sulle attività sezionali;
 - e) discutere su argomenti di carattere politico, nonché su quelli di carattere amministrativo di interesse della comunità locale e sui problemi organizzativi della Sezione;
 - f) formulare proposte al Direttivo e al Coordinamento Provinciale sui programmi e sugli orientamenti per l'eventuale partecipazione alle elezioni.

Art. 14

Il Direttivo della Sezione

1. Il Direttivo è composto da un minimo di cinque membri eletti dall'Assemblea contestualmente alla elezione del Coordinatore e dura in carica due anni. Il numero massimo dei componenti del Direttivo è stabilito dal Coordinamento Provinciale in relazione alla dimensione demografica del comune ed al numero degli iscritti alla Sezione.
2. Partecipano al Direttivo, con voto consultivo, i consiglieri comunali iscritti alla Sezione ed il presidente della Sezione, ove esistente.
3. Il Direttivo promuove e cura l'attività della Sezione nell'ambito degli indirizzi generali del Movimento e secondo le direttive dell'Assemblea.
4. La convocazione del Direttivo è di competenza del Coordinatore. Esso si riunisce, altresì, entro il termine massimo di dieci giorni, quando ne faccia richiesta motivata, con l'indicazione di uno specifico ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 15

Il Coordinatore della Sezione

1. Il Coordinatore della Sezione ha la rappresentanza del Movimento nel Comune ed attua la linea di coordinamento e politico/culturale decisa dagli organi della Sezione.
2. Il Coordinatore:
 - a) convoca e presiede l'assemblea sezionale, salvo il caso in cui è stato nominato il Presidente della sezione;
 - b) convoca e presiede il Direttivo;
 - c) istituisce e coordina i settori e i gruppi di lavoro in relazione alle concrete finalità ed agli obiettivi previsti agli artt.1 e 2 nel presente Statuto;
 - d) nomina, sentito il Direttivo, uno o più vicesegretari e i responsabili dei settori, scegliendoli anche al di fuori di esso, purchè esperti in materia e previo il consenso del Presidente del Movimento.
3. I componenti del Direttivo ed il Coordinatore sono eletti dal Congresso di Sezione con le modalità previste dal regolamento congressuale emanato dalla Direzione, ovvero, in mancanza, da apposite normative predisposte dal Coordinamento Provinciale.

Art. 16

L'Unione Comunale. Costituzione e compiti.

Nei Comuni, con popolazione superiore a 20.000 (ventimila) abitati, o nei Comuni capoluogo di Provincia, dove sono state autorizzate più sezioni, è costituita l'Unione Comunale, che ha il compito di rappresentare il Movimento nell'intero territorio comunale; di determinare l'indirizzo politico sulle questioni di interesse locale o connesse con l'attività dell'amministrazione

comunale; di coordinare l'attività delle Sezioni nell'ambito del territorio comunale e raccordarsi con gli organi della federazione provinciale.

Art. 17

Organi dell'Unione comunale

Sono organi dell'Unione Comunale:

- a) il Coordinatore Cittadino;
- b) il Coordinamento Cittadino.

Art. 18

Nomina e competenze del Coordinatore cittadino

1. Il Coordinatore Cittadino è nominato dal Coordinamento Provinciale che, in relazione all'entità del Comune, al numero di Sezioni ed alla quantità di iscritti, può individuare anche uno o più vice Segretari. Resta in carica due anni e può essere confermato.

2. Il Coordinatore cittadino promuove, indirizza e coordina l'attività delle sezioni nell'ambito del territorio comunale. In particolare:

- convoca e presiede il Coordinamento Cittadino;
- promuove, d'intesa con i segretari di Sezione, assemblee sezionali per la trattazione di argomentazioni attinenti agli obiettivi ed alle attività del Movimento e concorda ogni altra iniziativa riguardante la formazione dei soci;
- cura i rapporti con i consiglieri comunali e promuove riunioni congiunte di questi con il Coordinamento e con i Direttivi sezionali per la trattazione di questioni di comune interesse;
- cura i rapporti con gli organismi politici, sociali ed economici del comune.

Art. 19

Il Coordinamento cittadino

1. Il Coordinamento cittadino è formato da un numero di componenti stabilito dal Coordinamento Provinciale che provvede alla loro nomina, oltre al coordinamento cittadino.

2. Il Coordinamento cittadino può nominare delle commissioni di studio per materie specifiche o gruppi di lavoro per problemi particolari, anche con la partecipazione di esperti esterni al Movimento.

STRUTTURA TERRITORIALE. IL COORDINAMENTO PROVINCIALE.

Art. 20

Il Coordinamento Provinciale

1. Il Coordinamento provinciale organizza e coordina le sezioni o le strutture del Movimento esistenti nella provincia o nel territorio di propria competenza.

2. Sono organi del Coordinamento provinciale:

- a) Il Coordinatore Provinciale;

b) Il Coordinamento Provinciale.

Art. 21

Il Coordinatore Provinciale

1. Il Coordinatore provinciale è nominato dalla Direzione del Movimento.

2. Il Coordinatore provinciale:

- rappresenta il Movimento nell'ambito della Provincia;
- dirige l'attività politico/culturale ed organizzativa, cura i rapporti con i partiti in ambito provinciale;
- attua le decisioni e persegue gli indirizzi del coordinamento provinciale, nel rispetto di quanto definito dagli organismi centrali;
- nomina il Segretario Amministrativo Provinciale;
- convoca, presiede e coordina il Coordinamento provinciale.

3. Il Coordinatore Provinciale è responsabile del tesseramento annuale, ne invia per conoscenza una copia al Presidente del Movimento.

Art. 22

Il Coordinamento provinciale

1. Il Coordinamento provinciale è nominato dal Coordinatore Provinciale che lo presiede. Il Coordinamento Provinciale è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, oltre al Coordinatore Provinciale.

2. Il Coordinamento provinciale è convocato, in sessione ordinaria, almeno ogni tre mesi, dal Coordinatore provinciale.

3. Il Coordinatore Provinciale può invitare a partecipare ai lavori, con voto consultivo, i membri degli organi centrali del Movimento iscritti in una sezione della provincia, i Sindaci e gli amministratori provinciali e del comune capoluogo.

4. Il Coordinamento provinciale è responsabile della corretta applicazione dei principi del Movimento:

- approva, su proposta del Coordinatore e sulla base degli indirizzi del Coordinamento provinciale, il programma di attività del Movimento nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione e degli altri organi del Movimento;
- nomina i coordinatori cittadini;
- istituisce, su proposta del Coordinatore provinciale, commissioni di settore in relazione a concrete esigenze del Movimento nella provincia, in modo da accrescerne la capacità di proposta e stabilire più intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della società civile organizzata;
- verifica l'attuazione, da parte dei gruppi consiliari e dei rappresentanti negli enti pubblici provinciali o intercomunali,

degli indirizzi programmatici fissati dal Coordinamento provinciale;

- formula proposte per la formazione e l'aggiornamento politico;

5. Il Coordinatore provinciale, per eccezionali motivi di urgenza, può esercitare i poteri del Coordinamento provinciale. Le relative deliberazioni devono essere ratificate nella prima riunione utile del Coordinamento provinciale stesso.

STRUTTURA CENTRALE

Art. 23

Organi centrali

1. Il Movimento, attraverso i suoi organi centrali, definisce le linee guida che impegnano tutti gli organismi del Movimento a livello generale e territoriale, nonché tutti gli iscritti.

2. Gli organi centrali del Movimento sono:

- a) il Congresso;
- b) il Presidente;
- c) la Direzione;
- d) il Tesoriere;
- e) il Portavoce;
- f) il Responsabile Organizzativo;
- g) i Garanti del Movimento;
- h) il Collegio centrale dei revisori dei conti.

Art. 24

Il Congresso

1. Il Congresso è il massimo organo del Movimento ed è costituito dai delegati espressi dai Congressi provinciali, secondo il Regolamento Congressuale approvato dalla Direzione.

2. Il Congresso è convocato, in via ordinaria ogni tre anni, dalla Direzione che stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno ed i necessari regolamenti. Esso può essere, altresì, convocato in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Generale in carica.

3. Il Congresso:

- individua ed approva le linee degli indirizzi programmatici ed organizzativi generali del Movimento;
- assume ogni decisione utile per l'iniziativa del Movimento;
- approva lo Statuto;
- approva il Carta delle Priorità di comportamento degli iscritti al Movimento;
- delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Presidente o da un quinto dei propri membri e non attribuito alla competenza esclusiva dell'Organizzazione Territoriale.

4. Il Congresso, inoltre, elegge:

- il Presidente del Movimento;
- i membri elettivi della Direzione;

- i Garanti del Movimento ed il relativo Presidente.

Art. 25

Il Presidente del Movimento

1. Il Presidente è l'organo di rappresentanza del Movimento e ne attua la linea politico/culturale nel rispetto delle deliberazioni del Congresso.

2. Il Presidente garantisce l'unità del Movimento e la coerenza dei suoi indirizzi ai diversi livelli territoriali adottando a tal fine ogni opportuna iniziativa organizzativa.

3. Il Presidente esercita le attribuzioni conferitegli dallo Statuto e dai Regolamenti e, in particolare:

- convoca, presiede e coordina la Direzione;
- ha la disponibilità del simbolo ivi compresa la facoltà di delega ad altri soggetti per gli usi legali ed elettorali del simbolo medesimo;
- attua, nel rispetto delle linee approvate dal Congresso, e dalla Direzione la linea politico/culturale del Movimento;
- dirige l'attività politico/culturale ed organizzativa ed i rapporti con i partiti;
- istituisce i Dipartimenti e gli Uffici centrali e nomina i componenti degli stessi;
- nomina, uno o più Responsabile Organizzativo, il Tesoriere, e uno o più Portavoce;
- guida la delegazione del Movimento nelle consultazioni con gli enti territoriali e nazionali esterni.

ART. 26

La Direzione

1. Su proposta del Presidente e nel rispetto della rappresentatività delle diverse realtà territoriali, il Congresso elegge i membri eletti dalla Direzione e ne stabilisce il numero dei componenti.

2. Fanno parte di diritto: il Presidente; i Coordinatori Provinciali; il Tesoriere ed il Responsabile Organizzativo/i Responsabili Organizzativi.

3. Prendono parte ai lavori della Direzione senza diritto di voto i Garanti del Movimento; il Collegio centrale dei revisori dei conti e il Portavoce/ i Portavoce.

4. La Direzione:

- delibera in ordine agli indirizzi politici e programmatici del Movimento, sulla base delle determinazioni del Congresso;
- stabilisce gli orientamenti in relazione all'attività dei gruppi provinciali;
- verifica l'attuazione degli indirizzi fissati dalla Direzione stessa sull'attività dei rappresentanti e dei gruppi negli enti pubblici e negli organismi di nomina nazionale a carattere non

elettivo;

- determina i programmi elettorali e approva le liste e le candidature, in caso di partecipazione alle eventuali elezioni;
- approva, inoltre, su proposta dei Coordinamenti Provinciali, i programmi, le liste e i candidati per eventuali elezioni;
- è garante della corretta applicazione della linea politica del Movimento;
- è garante dello Statuto ed approva la Carta delle Priorità che ne sono parte integrante;
- stabilisce le norme per il tesseramento.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione e relaziona sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo.

6. La Direzione è presieduta dal Presidente del Movimento, che ne cura la convocazione e ne definisce l'ordine del giorno.

7. In particolare la Direzione:

- delibera sul programma politico del Movimento;
- approva, su delega del Congresso, le modifiche statutarie;
- convoca il Congresso approvandone il regolamento, e nomina la Commissione Centrale per il Congresso e il relativo Presidente;
- approva il bilancio preventivo del Movimento ed il conto consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- nomina i coordinatori provinciali;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti ed il relativo Presidente;
- indica l'orientamento del Movimento e ne indirizza le attività;
- indirizza ed orienta l'azione dei coordinatori provinciali al fine di garantire la necessaria coerenza con la politica del Movimento;
- stabilisce norme regolamentari ed introduce modelli organizzativi autonomi, nell'ambito dei principi generali fissati dal presente Statuto, per corrispondere a particolari ed obiettive esigenze della realtà territoriale e sociale;
- convoca conferenze programmatiche provinciali.

ART. 27

Il Portavoce

Il portavoce è nominato dal Presidente del Movimento ed ha funzioni di rappresentanza del Movimento all'esterno a livello provinciale in sinergia con gli obiettivi e le attività previste dagli artt. 1 e 2 del presente Statuto. Egli partecipa, senza diritto di voto, ai lavori della Direzione.

Art. 28

Il Responsabile Organizzativo

1. Il Responsabile Organizzativo è nominato dal Presidente del Movimento.

2. Il Responsabile Organizzativo:

- fa parte di diritto della Direzione;
- coadiuva il Presidente del Movimento nella rappresentanza esterna del Movimento nella sua unità;
- dirige, coadiuvato dalla Direzione e in stretto rapporto con i Coordinatori provinciali, l'attività organizzativa ed i rapporti con i partiti nell'ambito interprovinciale;
- attua le decisioni e persegue gli indirizzi della Direzione nel rispetto di quanto definito dagli organismi centrali del Movimento;
- organizza, coadiuva e predispone le iniziative e gli eventi politico/culturali per lo sviluppo e la valorizzazione del Movimento.

ORGANIZZAZIONE GIOVANILE

Art. 29

Gruppo Giovani

1. Il Movimento riconosce l'autonomia politica e organizzativa al Gruppo Giovani. Un proprio statuto in conformità con il presente ne disciplina l'attività, il tesseramento, gli organi.
2. Attraverso l'organizzazione del gruppo giovani il Movimento facilita la diffusione dei valori e del programma del Movimento tra i giovani; si impegna, altresì a trasferire sul piano della propria iniziativa politico/culturale le tematiche concernenti la condizione giovanile ed i problemi politici e sociali delle nuove generazioni.
3. L'organizzazione giovanile concorre alla elaborazione della linea politico/culturale ed alla attività del Movimento, determinando obiettivi, programmi e posizioni politiche in riferimento alle specifiche condizioni dei giovani e partecipa con i propri rappresentanti agli organi centrali e territoriali del Movimento, nelle forme stabilite dallo Statuto.

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 30

Il Tesoriere

1. La gestione economico finanziaria del Movimento è assicurata dal Tesoriere che si attiene alle procedure stabilite dall'apposito regolamento emanato dalla Direzione.
 2. Il Tesoriere è nominato dal Presidente del Movimento.
- Il Tesoriere:
- fa parte di diritto della Direzione;
 - coadiuva il Presidente del Movimento nella gestione amministrativa del Movimento;
 - attua le decisioni e persegue gli indirizzi dati dal Presidente del Movimento e dalla Direzione in merito alla gestione amministrativa del Movimento e delle modalità di finanziamento e

di reperimento di fondi e risorse;

- relazione alla Direzione eventuali inadempienze economiche da parte dei soci.

3. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale, sia attiva che passiva, del Movimento ai diversi livelli territoriali, sovrintende alla gestione amministrativa in tutte le sue articolazioni centrali e periferiche, provvede alla riscossione dei contributi previsti dalla normativa vigente, predispone il bilancio preventivo sulla base delle indicazioni ricevute dal Presidente, redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione della Direzione, collabora con il Collegio dei Revisori dei Conti, dà conto del proprio operato al Presidente del Movimento ogni qualvolta ne sia richiesto; può avvalersi, sia in via continuativa che per particolari specifiche operazioni, della collaborazione di coadiutori e consulenti rendendosi responsabile dell'operato degli stessi.

Art. 31

Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, di cui due supplenti, eletti dalla Direzione preferibilmente tra appartenenti al Movimento che risultino iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio viene nominato per la durata di tre anni e resta comunque in carica fino al suo rinnovo.

2. Il Collegio esamina la gestione amministrativa, controlla i bilanci preventivi e consuntivi, predispone proprie relazioni che sottopone alla Direzione in sede di approvazione dei medesimi.

3. Partecipa, senza diritto di voto, ai lavori della Direzione.

ORGANI DI GARANZIA E AZIONE DISCIPLINARE

Art. 32

Garanti del Movimento

1. La Commissione di Garanzia, eletta dal Congresso su proposta del Presidente del Movimento, è composta da un Presidente e da sei membri effettivi e due supplenti.

2. Tutti i membri delle Commissioni di Garanzia sono scelti tra iscritti aventi particolare competenza tecnico-professionale, e partecipano, senza diritto di voto, ai lavori della Direzione.

Art. 33

Doveri di partecipazione e lealtà

1. I rappresentanti del Movimento, i coordinatori ad ogni livello nonché i rappresentanti delle Associazioni, dei Movimenti e dei partiti aderenti al Movimento o da esso designati partecipano alla attività del Movimento come previsto dallo Statuto.

2. I titolari di eventuali mandati elettivi sono tenuti a seguire le indicazioni programmatiche ed organizzative relative alle scelte di coalizione, alleanza e collegamento con altri Movimenti

o Partiti, deliberate dagli Organi del Movimento.

3. Gli eletti aderenti al Movimento ed i Dirigenti del Movimento sono tenuti al rispetto dei deliberati degli Organi del Movimento nelle posizioni pubbliche, anche espresse attraverso i mezzi di informazione.

Art. 34

Azione disciplinare

1. L'aderente al Movimento che non osservi i doveri sanciti dallo Statuto o dai regolamenti o che si sia reso indegno di appartenere al Movimento per gravi comportamenti è passibile di azione disciplinare che è promossa dal Presidente del Movimento o dal Coordinatore Provinciale mediante deferimento della Commissione di Garanzia. Del deferimento, con la contestazione degli addebiti specifici, deve essere data comunicazione, con lettera raccomandata, all'interessato che ha facoltà di produrre scritti e documenti a sua difesa entro i 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione e di chiedere di essere ascoltato di persona.

2. I componenti della Direzione, i coordinatori e gli altri organi possono essere deferiti soltanto dal Presidente del Movimento, anche su proposta del Coordinatore provinciale.

3. Il Presidente del Movimento ha facoltà di adottare, ricorrendone gravi motivi, provvedimenti cautelari immediati con effetti sospensivi da ogni attività politico/culturale e di divieto di frequentare le sedi del Movimento. Se il deferimento è attivato dal Coordinatore provinciale, questi deve dare immediata comunicazione al Presidente del Movimento al quale può richiedere l'adozione di provvedimenti cautelari. I Garanti del Movimento hanno facoltà di revocare il provvedimento cautelare sia su ricorso del deferito sia per propria autonoma e motivata iniziativa.

Art. 35

Sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

- a) censura;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) sospensione a tempo indeterminato;
- d) espulsione.

Art. 36

Procedimento

1. Il Presidente dei Garanti del Movimento, avuta notizia del deferimento, affida l'istruttoria del procedimento disciplinare ad un componente e riunisce i Garanti per i necessari adempimenti e la trattazione del procedimento che deve concludersi entro il termine di quattro mesi dal deferimento. Nell'ambito dell'attività istruttoria o della trattazione del procedimento i Garanti del Movimento possono ascoltare il deferito ed altri iscritti, può

inoltre acquisire documenti necessari alla definizione della questione.

2. Le decisioni dei Garanti del Movimento sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Se il procedimento dinnanzi ai Garanti del Movimento si conclude con la decisione di una sanzione disciplinare, l'interessato può proporre appello al Presidente che decide in via definitiva, con le stesse modalità, entro i tre mesi successivi.

Art. 37

Compiti dei Garanti del Movimento

1. I garanti del Movimento, oltre a decidere in materia disciplinare in sede di appello, ha competenza sulle controversie tra gli organi del Movimento e tra gli iscritti ed il Movimento in tutte le sue strutture territoriali, relative all'applicazione ed interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti e, in generale, relative alla vita del Movimento stesso. I Garanti giudicano quale amichevole compositore, con dispensa da ogni formalità di procedura.

2. Gli iscritti possono proporre ricorso ai Garanti del Movimento per violazione dello Statuto e dei Regolamenti. La proposizione dei ricorsi non sospende l'esecutività degli atti impugnati.

3. I Garanti del Movimento esprimono, su richiesta del Presidente del Movimento o degli organi territoriali, pareri sul significato e la portata delle norme dello Statuto e dei Regolamenti. Tali pareri hanno valore di interpretazione autentica e quindi carattere cogente per gli organi e gli aderenti al Movimento.

INCOMPATIBILITA'

Art. 38

Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Sono eleggibili negli organi del Movimento tutti gli iscritti, in regola con il versamento delle quote associative, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

2. I Garanti del Movimento ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno del Movimento.

3. Salvo espressa e motivata deroga della Direzione nessuno può rivestire più di una eventuale carica elettiva nè contemporaneamente ricoprire cariche amministrative e di rappresentanza politica.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

Disposizione transitorie

1. Fino alla celebrazione del primo Congresso, il Presidente del Movimento adotta tutti i provvedimenti necessari per garantire il

funzionamento del Movimento e per addivenire alla indizione del primo Congresso.

2. In particolare il Presidente: nomina la Direzione; nomina i Garanti del Movimento; stabilisce le norme per il tesseramento ed adotta il regolamento congressuale; emana le direttive per la costituzione delle Sezioni e dei coordinamenti; convoca il primo Congresso del Movimento entro il termine di tre anni o comunque non appena si sono completate tutte le operazioni di radicamento e strutturazione territoriali; assume tutti i provvedimenti e le decisioni utili e necessarie per il perseguimento degli obiettivi del Movimento.

Art. 40

Disciplina applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano, anche per le regole di funzionamento degli organi, le norme in materia di associazioni riconosciute, di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, purchè compatibili con il presente Statuto.

Firmato: Paolo PAGLIARO, Stefano ADAMO, CONGEDO Marcello, Corradino GIURANO, Alfredo PRETE, Piero QUARTA COLOSSO, Franco RUGGIERO, Cesare VERNALEONE, Domenico BIANCO, Francesco DI GREGORIO, Angelo MACI, MALCARNE Alfredo, Giuseppe ALTAMURA, Marcello BELLACICCO, Claudio D'ALBA, Roberto MISSIANI, Roberto BRACCIO Notaio, im pronta del sigillo notarile.